

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 96**

**Materia:** pensione privilegiata

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI**

**Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello**

Composta dai sig.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi      Presidente

dott. Nicola Leone      Consigliere

dott.ssa Rita Loreto      Consigliere

dott.ssa Emma Rosati      Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa Maneggio      Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio pensionistico d'appello iscritto al n. 45706 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero della DIFESA-Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, con sede in Viale dell'Esercito, n.186 -00143 ROMA, rappresentato e difeso dal Direttore della 6<sup>a</sup> Divisione, dott.ssa Isabella CIMMINO, AVVERSO la sentenza n.227/2013, depositata il 28 febbraio 2013, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO, CONTRO il signor S. S., rappresentato e difeso dall'avv. Piera PASCHERO e presso la medesima, elettivamente domiciliato in Roma, Via T. Folengo, n.49.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, nonché l'avv. Piera PASCHERO, per l'appellato, che ha chiesto la reiezione dell'appello, precisando che entrambi i motivi dedotti in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria del credito pensionistico privilegiato (riconosciuta pensione privilegiata ordinaria di 2<sup>a</sup> categoria, tabella A), sarebbero inammissibili, in quanto il problema sollevato attiene alla decorrenza, quindi involverebbe questioni di fatto e non di diritto. Poiché l'appello in materia pensionistica è assimilabile alle questioni presentabili in Corte di cassazione, esso va dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Assente il rappresentante legale del Ministero della DIFESA, in questo giudizio.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

### **Ritenuto in FATTO**

Con l'impugnata sentenza è stato riconosciuto all'appellato, sig. S. S. (ex militare di leva) il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 2<sup>a</sup> ctg., tab. 'A', a vita, dalla data di maturazione del diritto (18 marzo 1988). Il GUP territoriale ha riconosciuto anche interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione del credito principale, ai sensi dell'art.429 cpc, a mente della decisione delle SS.RR. di questa Corte, n.10/QM/2002.

Il Ministero della DIFESA ha eseguito la sentenza per la parte relativa al riconoscimento del merito pensionistico ma ha proposto appello (con rituale atto depositato il 16 maggio 2013) con riferimento alla sola parte della sentenza con cui sono stati liquidati interessi e rivalutazione, per violazione degli artt.1224 c.c. e 429 cpc, richiamando in particolare la sentenza n.6/QM/2008 delle SS.RR. di questa Corte.

Sostanzialmente, l'Amministrazione si duole del fatto che il GUP abbia riconosciuto interessi e rivalutazione fin dalla data di decorrenza della pensione e non – come sarebbe stato corretto, con riferimento alla rivalutazione monetaria – dalla data del 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art.5, L. n.205/2000.

Con Ordinanza n.024/2014<sup>o</sup> del 30 maggio 2014 questa Sezione prima d'appello ha respinto la domanda cautelare di sospensiva dell'esecuzione della sentenza impugnata, avanzata dal Ministero DIFESA, contestualmente all'appello.

### **Considerato in diritto**

L'appello all'esame merita accoglimento.

Infatti – fermo restando il merito del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, che qui non è in discussione – il Ministero della DIFESA ha impugnato la sentenza per erronea applicazione dei principi normativi di cui agli artt.1224 c.c. e 429cpc, in combinato disposto con le normative discendenti dalla L.21 luglio 2000, n.205; sostanzialmente (e anche formalmente), perciò, l'impugnativa è stata avanzata per violazione di legge e, sotto questo specifico profilo, risultano inconferenti ed infondate le argomentazioni di parte appellata, relative ad una supposta inammissibilità dell'appello perché riguardante questioni di fatto.

Giova ripercorrere i termini della questione, a scopo di chiarezza.

I trattamenti pensionistici, di cui all'art.67-ultimo comma-DPR n.1092/1973 sono di natura risarcitoria e non previdenziale retributiva (come lo sono invece i trattamenti pensionistici ordinari) e generano, in diritto, obbligazioni risarcitorie soggette al criterio nominalistico dei redditi di valuta, il cui ritardo – nei pagamenti delle relative somme e prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n.205 – era disciplinato dall'art.1224 c.c., che imponeva al richiedente, in sede giudiziale, l'onere di provare il maggior danno subito.

La suddetta soluzione fu messa in discussione a livello giurisprudenziale, al domani dell'entrata in vigore della precitata legge n.205/2000, che – per quel che ne occupa – all'art.5 nel modificare la struttura del processo amministrativo pensionistico, innanzi alla Corte dei conti, con l'istituzione del GUP (Giudice Unico Pensionistico), ha esteso ai processi in materia di pensioni una serie di normative codicistiche, dettate per il processo del lavoro, in particolare – sempre per quel che qui ne occupa – l'art.429 cpc.

Con sentenza n.10/QM/2002, le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti hanno riconosciuto natura sostanziale, oltreché processuale a detto articolo, il cui 3° comma trova applicazione in tutti i giudizi pensionistici, riconoscendo al Giudice il potere di attribuire d'ufficio anche in sede d'appello **senza prova del maggior danno**, e anche sulle 'pensioni tabellari', interessi e rivalutazione, **laddove l'indice di svalutazione dovesse risultare maggiore a quello degli interessi.**

In termini di decorrenza degli effetti del citato art.429 cpc, le SS.RR. di questa Corte hanno successivamente emesso sentenza n.6/QM/2008, con la quale – nel dirimere specifica questione di massima sulla portata applicativa dell'art.429 cpc medesimo, quanto alla decorrenza dei suoi effetti – **hanno fissato la data del 10 agosto 2000 (entrata in vigore della legge n.205/2000)** come data da cui far decorrere l'operatività del dettame di cui all'art.429 cpc, in materia di pensioni tabellari.

Prima di tale momento, dunque, le pensioni militari tabellari (quale quella all'esame) erano assimilate alle pensioni di guerra ed assoggettate ai criteri fissati dalle leggi n.412/1991; 724/1994; 448/1998, nonché ai principi giurisprudenziali interpretativi di cui alle sentenze delle Sezioni Riunite nn.525/A-1987; 84-c/1990; 97-c/1993 e 4-QM/1998.

In altre parole, gli oneri accessori relativi alle pensioni tabellari, **per i ratei maturati antecedentemente al 10 agosto 2000 sono riconoscibili e liquidabili nei limiti dei soli interessi legali.**

Per i ratei successivi al 10 agosto 2000 opera l'art.429 cpc – come già visto – che esclude l'onere della prova del maggior danno in ordine alla possibilità di riconoscere la rivalutazione monetaria, la quale va attribuita, quindi, **solo qualora l'indice di svalutazione sia superiore a quello degli interessi legali**, in omaggio al principio del cumulo parziale, sancito dalla sentenza n.10/QM/2002.

Tanto rappresentato, nel caso all'esame, poiché la data di maturazione del diritto è il 18 marzo 1988 (antecedente al 10 agosto 2000), da quella data spetteranno solo gli interessi legali, ai sensi dell'art.1224 c.c. mentre per i ratei successivi al 10 agosto 2000 spetterà la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi della normativa di cui all'art.429 cpc.

Per motivo di ciò il dedotto appello merita accoglimento in quanto fondato in diritto.

Le spese legali di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

**ACCOGLIE**

L'appello in epigrafe e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha previsto il pagamento dei soli interessi legali, dalla data di maturazione del diritto fino al 10 agosto 2000 e, da questa data in poi, il pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come in parte motiva.

Le spese legali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00).

Manda alla Segreteria per i successivi consequenziali provvedimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2014